

(N. 1052-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 12 maggio 1950
(V. Stampato N. 1073)*

d' iniziativa del Deputato TOZZI-CONDIVI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 MAGGIO 1950

Comunicata alla Presidenza l' 11 aprile 1951

Ricostituzione dei comuni di Civitanova Marche e di Portocivitanova
in provincia di Macerata.

ONOREVOLI SENATORI. — La 1^a Commissione permanente della Camera dei deputati, in seduta del 12 maggio 1950 approvava — in sede deliberante — un disegno di legge d'iniziativa dell'onorevole Tozzi-Condivi relativo alla ricostituzione dei comuni di Civitanova-Marche e di Portocivitanova, in provincia di Macerata.

La relazione che precede tale disegno di legge illustra esaurientemente i motivi che giustificano l'invocato provvedimento, e, pertanto, avrei poco d'aggiungere per proporvi di uniformarvi senz'altro alle conclusioni della predetta Commissione.

Tuttavia riassumerò brevemente, soprattutto per documentare, ove lo si ritenesse necessario,

l'autosufficienza finanziaria dei due Comuni, secondo i più recenti bilanci, a me noti.

La situazione di diritto, e di fatto, è la seguente:

1° con regio decreto 25 maggio 1913, numero 564, la frazione « Porto » del comune di Civitanova-Marche venne eretta a Comune autonomo, assumendo la denominazione di Portocivitanova;

2° con regio decreto 27 luglio 1938, numero 1299, i comuni di Civitanova-Marche e di Portocivitanova (rispettivamente di abitanti 6.864 a 10.560, secondo i risultati del censimento demografico del 1936), furono riuniti in unico Comune, esclusivamente per interventi politici del partito fascista.

Il nuovo Comune assunse la denominazione di Civitanova-Marche, e la sede municipale venne stabilita a Civitanova (Porto);

3° l'azione concorde dei diversi partiti politici e dei cittadini dei due centri, dopo la « Liberazione » (30 giugno 1944) indusse il Governo militare alleato ad emettere, in data 30 novembre dello stesso anno, una ordinanza con la quale veniva effettuata la ricostituzione dei preesistenti comuni di Civitanova-Marche e di Portocivitanova, con le stesse circoscrizioni territoriali preesistenti alla entrata in vigore del regio decreto 1299 riguardante la fusione dei due Comuni. Da allora (1° dicembre 1944) i comuni di Civitanova-Marche, e di Portocivitanova, hanno vissuto una vita amministrativa nettamente separata ed autonoma. Ed infatti, la prefettura di Macerata, a sensi del decreto legge luogotenenziale 4 aprile 1944, n. 111 nominava distinte Giunte comunali per i due Comuni, ed il Ministero dell'interno, con decreto legge-luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211 concedeva distinte integrazioni ai bilanci dei due Comuni;

4° l'azione concorde dei partiti politici durò fino ai primi del 1947 dopodchè, e per le iniziative di esclusivo carattere politico di alcune organizzazioni di Portocivitanova, la situazione venne a modificarsi, auspicandosi da esse il ritorno alla fusione. Dinanzi a siffatto contrasto, e proprio in seguito ad intervento del Sindaco di quel Comune, il Ministero dell'interno, onde avere precisi elementi

di giudizio, ed a scopo istruttorio, indusse un *Referendum* che, attuato il 9 novembre 1947, diede il seguente risultato:

a) Per l'autonomia di Civitanova-Marche, voti favorevoli n. 2513, ossia il 72 per cento.

b) Per la fusione, voti n. 1096 ossia il 28 per cento.

Il Ministro Scelba dava comunicazione di questi risultati all'onorevole Umberto Tupini, in quel tempo Ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 10 novembre 1947, dichiarando: « La questione verrà pertanto sollecitamente avviata a definizione secondo la soluzione indicata dal *Referendum* ».

5° l'intenzione del Governo di rispettare la volontà dei cittadini di Civitanova-Alta, espressa in liberissima forma, si era manifestata palese, tanto più in seguito quando, sulla fine del gennaio 1949 il Ministro dell'interno approntava uno schema di decreto con il quale, uniformandosi ai risultati del *Referendum* disponeva per la ricostituzione dei due Comuni, senza nemmeno variare le circoscrizioni territoriali preesistenti alla fusione del 1948.

6° successivamente, la prefettura di Macerata dichiarò che tanto l'ordinanza del Governo militare Alleato quanto il *Referendum* e lo schema del decreto redatto dal Ministero dell'interno non potevano avere alcuna efficacia giuridica, efficacia che doveva ricercarsi soltanto nel regio decreto del 27 luglio 1938, n. 1299, che aveva sancito la fusione dei due Comuni, e di conseguenza procedeva allo scioglimento delle due Amministrazioni e nominava un suo Commissario, tuttora in funzione.

Sembrerà davvero strano, per non dire inverosimile, che tuttocì sia potuto agevolmente accadere, pur riconoscendo la inefficacia giuridica della ordinanza del Governo militare alleato, con cui si ristabiliva lo *statu quo ante* » dei Comuni in questione.

Peraltro, con più severo giudizio debbono esser valutati i provvedimenti del Ministero dell'interno, sia per aver esso riconosciuta ed autorizzata, per alcun tempo, l'anormale, anti-giuridica situazione dei due Comuni, sia per avere indetto il *Referendum*, e susseguentemente predisposto uno schema di decreto per la loro ricostituzione autonoma, revocandolo successivamente, in virtù di contrario intervento.

Per cui (e sarebbe cosa, o fatto assai grave) tutti gli atti amministrativi e contrattuali compiuti dalle prefate Amministrazioni, nel periodo decorrente dal 1944 fino alla nomina del Commissario prefettizio, sarebbero passibili di piena nullità, non senza evidenti responsabilità del potere centrale.

Comunque, ed a prescindere dalle preposte considerazioni, ragioni d'ordine politico, amministrativo, e d'ordine pubblico consigliano ad accogliere il voto e le aspirazioni della popolazione di Civitanova-Alta, intese appunto ad ottenere la ricostituzione in ente autonomo del proprio Comune.

Come è stato esattamente rilevato dall'onorevole Tozzi-Condvi, la netta divergenza esistente tra i centri di Civitanova-Alta, e di Portocivitanova, trae le sue origini da reali diversità storico-ambientali, economiche e topografiche che la « fusione del 1948 non è riuscita a superare. E mentre Civitanova-Alta, con una popolazione di 7.200 abitanti secondo i dati statistici al 1° gennaio 1946, e con un territorio di 3.620 ettari, possiede una economia quasi totalmente agricola, il centro di Portocivitanova, con una popolazione di 13.263 unità, e con un territorio di 937 ettari, ha invece spiccate caratteristiche di zona industriale e commerciale (importanti officine meccaniche, motopescherecci-turismo) ed essendo inoltre frequentatissima stazione di soggiorno e di cura, con Alberghi bene attrezzati.

Quanto all'autorizzazione finanziaria, deve essere rilevato che durante gli esercizi finanziari dal 1945 al 1949, durante i quali i due Comuni hanno avuto bilanci distinti, questi sono sempre risultati a pareggio.

Ed invero, il bilancio del comune di Civitanova Alta, si chiuse con una previsione, tanto in « Entrata » come in « Uscita », di lire 34.985,40, e quello di Portocivitanova, di lire 72.469.140.

Non debbo sottacere che ambedue i bilanci sono stati reiteratamente integrati, ma ciò è dipeso principalmente, come quasi dovunque, dalle notevoli, ripetute maggiorazioni di stipendi e di salari a favore del personale dipendente per cui oltre il 60 per cento delle entrate viene ora assorbito da siffatti, specifici impegni. Comunque osservo, e particolarmente nei confronti di Portocivitanova, che quel Comune ha notevolmente accresciuto le spese

durante questi ultimi tempi, sia per i pubblici servizi, come per l'aumento del personale, senza peraltro adeguarle ai corrispettivi di entrata, contenendo, cioè, la propria finanza nei limiti delle ricorrenti disponibilità. Ed allora si vorrebbe attingere — attraverso il mantenimento dello stato di « fusione » — nel complesso dei redditi di Civitanova Alta, anche se sia consentito tener separati e distinti gli stanziamenti nell'unico bilancio, ma che peraltro, data la situazione politica in quei centri, sarebbe sempre incentivo a perduranti, gravissimi contrasti.

E se i due Comuni, com'è di autorità, e di prassi, dovranno ricostituirsi amministrativamente con gli organici esistenti anteriormente alla « fusione », eliminando conseguentemente le sopravvenute eccedenze di personale, e di oneri, non è dubbio che le autosufficienze potranno essere senz'altro assicurate anche dinanzi ai maggiori fabbisogni attuali, mentre è notorio che, nel frattempo, sono stati ricostituiti Comuni di appena trecento abitanti, con bilanci che non arrivano nemmeno al milione annuo di lire. Il bilancio 1949 del comune di Portocivitanova, soltanto dal gettito del servizio di riscossione delle imposte di consumo, poté prevedere una entrata di lire 25.500.000, suscettibile, per la conoscenza che ho dei traffici di quel centro, di assai maggiore rendimento, ed in senso sempre più progressivo.

A prescindere da tali accertamenti e considerazioni, la ricostituzione del comune di Civitanova Alta s'impone anche per motivi d'ordine pubblico, che lo stesso Ministero dell'interno non ignora, avendo esso dovuto tal volta disporre per energici interventi di Polizia.

È pertanto inutile insistere nella pretesa (suggerita chissà da quali moventi) di voler mantenere ad ogni costo una unità che non trova sostegno e conforto in concordi volontà, per cui un connubio coatto sarebbe fonte di pericolosi perturbazioni, sia nel settore amministrativo, come in quello della tranquillità pubblica.

A conformi finalità e criteri fu ispirato il disegno di legge d'iniziativa dell'onorevole Tozzi-Condvi, che la 1ª Commissione permanente dell'altro ramo del Parlamento approvò, in sede deliberante, nella seduta del 12 maggio 1950, e che la vostra Commissione propone al Senato di approvare.

CICCOLUNGO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le frazioni di Civitanova Marche e di Portocivitanova, dell'attuale comune di Civitanova Marche sono costituite in Comuni autonomi.

Art. 2.

Il comune di Civitanova Marche, costituito con regio decreto 27 luglio 1938, n. 1299, è soppresso.

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto presidenziale a tutto quanto occorre per la esecuzione della presente legge.